

SCHEMA DI ACCORDO

QUADRO

**Fornitura GPL con serbatoi in comodato d'uso
gratuito**

PA009/2022

CIG: 91956889CA

CUI: 074947406372020000-91

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	7
ARTICOLO 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 5 – COLLAUDO/ VERIFICA DI CONFORMITA'.....	8
ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI CORRISPETTIVO - REVISIONE PREZZI...	9
ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO	10
ARTICOLO 8–MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	11
ARTICOLO 9 - PENALI	11
ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	12
ARTICOLO 11 - RECESSO.....	14
ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO.....	14
ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA.....	16
ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE	17
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	18
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	18
ARTICOLO 17- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	19
ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	20
ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO	20
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.....	20
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	20
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE.....	22

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE ACCORDO QUADRO . 22

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI 22

ACCORDO QUADRO

TRA

Asia Napoli S.p.a con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore Unico Domenico Ruggiero, – Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

_____ Codice Fiscale e Partita Iva con sede legale _____, (di seguito denominato “Fornitore”).
Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che in esecuzione della Determina a contrarre n 60 del 14 aprile 2022, dell'Amministratore Unico, Asia Napoli S.p.a. ha indetto una procedura aperta n.**PA009/2022**, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura biennale di litri 161.000 circa di GPL di Petrolio Liquefatto presso le sedi aziendali di Asia. La fornitura si intende comprensiva della concessione in comodato d'uso dei serbatoi per lo stoccaggio il cui volume e la cui ubicazione sono specificati all'art. 2.1 del presente Contratto, per la durata di 24 mesi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- 2) che all'esito delle ordinarie operazioni di gara, con determina dell'Amministratore Unico n. _____ del _____, è stata disposta l'aggiudicazione della gara, in favore della Società _____ che ha offerto il ribasso percentuale per ogni €/lt. del _____ oltre Iva sui prezzi del listino prodotti petroliferi della Camera di Commercio dell'Umbria della seconda quindicina del mese di marzo 2022;
- 3) che, inoltre, in data _____, la Stazione Appaltante ha interpellato la Banca dati nazionale antimafia come da prot. Ingresso _____ per acquisire l'informativa antimafia per la società _____;
- 4) che a tutt'oggi non sono pervenute tali informazioni da parte della suddetta Banca dati, per cui, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011;
- 5) che in funzione della sottoscrizione dell'accordo quadro, il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto e le polizze RTC e RCO previste dall'art. 14 del presente contratto;

6) La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le forniture del GPL, oggetto del presente appalto non potranno mai essere sospese per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore, in quanto ASIA svolge attività di pubblico interesse ai sensi dell'art.177 comma 2 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della Legge 12/6/1990, n.146, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000. In ogni caso al verificarsi della mancata consegna delle forniture che potranno causare fermi del personale dipendente, ASIA si riserverà di addebitare i costi del danno causato per la mancata raccolta differenziata dei rifiuti con tutte le conseguenze di carattere igienico-sanitario. Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini sotto indicati avranno il significato di seguito indicato:

- per **Fornitore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.a. come in epigrafe identificata;
- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, concluso tra Asia Napoli S.p.a. _____ avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **fornitura** si intende la fornitura biennale di GPL nei serbatoi messi a disposizione in comodato d'uso gratuito;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'Ing. Roberto Fiorini;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Fornitore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 Con il presente accordo quadro, la Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, la seguente fornitura biennale di circa 160.797 litri circa di GPL necessario per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria calda presso le sedi aziendali della Stazione Appaltante. La fornitura si intende comprensiva della concessione in comodato d'uso dei serbatoi per lo stoccaggio la cui ubicazione ed il cui volume sono i seguenti:

- 1) Autoparco A- Via Antiniana,2/E, Pozzuoli- capacità litri 1.750 (orizzontale interrato);
- 2) Autoparco B- Via Fratelli Cervi, Napoli- capacità litri 1.650 (verticale interrato);
- 3) Autoparco C- Via Luigi Volpicella,315, Napoli- capacità litri 3.000 (orizzontale fuori terra);

4) Distretto C8 – Via Nuova delle Breccie,168, Napoli- capacità litri 3.000 (orizzontale fuori terra).

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, di eseguire la fornitura di Gpl per il primo biennio successivo alla data di sottoscrizione del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna a fornire altresì in comodato d'uso gratuito i serbatoi presso le sedi aziendali indicate delle capacità necessarie con caratteristiche conformi a quelle stabilite Disciplinare Tecnico di gara redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione in gara.

L'importo complessivo dell'accordo quadro, è pari a **Euro 210.000,00** oltre IVA come per legge. Le previsioni quantitative indicate di litri 160.797 devono ritenersi meramente indicative e non impegnative per ASIA, la quale si riserva di non acquistare i litri di GPL come sopra riportati e di acquistarli in quantità diverse. Inoltre i quantitativi indicati sono da ritenersi indicativi e suscettibili di variazione in funzione dell'aumento/diminuzione del prezzo applicato, fermo restando l'invariabilità dell'importo complessivo contrattuale.

Si precisa che i costi relativi al trasporto sono a cura e carico dell'impresa aggiudicataria.

2.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a fornire il GPL, in modo da assicurare la costante presenza del combustibile nei serbatoi.

2.3 La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'acquisto dei litri indicati negli atti di gara del GPL, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo al Fornitore, di dare esecuzione alla fornitura consegnando il GPL secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Disciplinare tecnico, che formano parte integrante del presente accordo quadro.

2.4 Il presente Accordo Quadro avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula ovvero dalla data del verbale di avvio della fornitura qualora anteriore alla data di stipula del presente accordo.

2.5. Proroga Tecnica

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice degli appalti, per il tempo strettamente necessario, alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. Tale opzione di proroga tecnica, deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'impresa aggiudicataria entro 10 giorni dalla pubblicazione della nuova gara. In tal caso,

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore si obbliga:

- a) a fornire in opera i serbatoi di stoccaggio del combustibile con le caratteristiche specificate nel Disciplinare Tecnico e alla loro installazione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dall'avvio del verbale di esecuzione della fornitura, previo accordo con il Responsabile dell'Esecuzione, nei siti indicati dal precedente articolo 2;
- b) a fornire sistemi per la lettura a distanza per l'indicazione del livello di combustibile disponibile;
- c) ad utilizzare esclusivamente gli spiazzi recintati presso i siti indicati di cui all'art. 2, per l'installazione dei serbatoi fissi completi degli accessori ed apparecchiature previsti dalla legge, al fine di contenere il GPL;
- d) a dotare i serbatoi di un sistema elettronico di rilevamento delle quantità giacenti, che tramite un avviso al personale responsabile del controllo, siano in grado di consentire un tempestivo rifornimento;
- e) a garantire che il GPL, per ogni singola fornitura, sia conforme a quanto previsto dalle norme di legge in materia;
- f) a provvedere, a propria cura e spese, alla consegna del GPL presso le sedi operative di ASIA, in modo da assicurare la costante presenza di combustibile nei serbatoi;
- g) a provvedere a spese alla rimozione dei serbatoi, alla scadenza del contratto;
- h) a segnalare ad horas, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- i) a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio di ASIA indicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a mezzo di un suo incaricato per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie;
- j) ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
- k) a richiedere tutte le eventuali autorizzazioni al Comando provinciale dei VVFF per l'installazione dei serbatoi, apparecchiature ed accessori e le norme di legge in materia di verifiche periodiche;
- l) al versamento di tasse nonché eventuali diritti da corrispondere agli organi preposti:

I.S.P.E.S.L. od A.S.P. o altro per il controllo, il collaudo, dei serbatoi G.P.L.;

- m) a garantire l'assistenza e la manutenzione per tutta la durata del contratto, mediante personale qualificato, con almeno n. 2 ispezioni annuali e la sostituzione annuale, gratuita, delle valvole di sicurezza;
- n) a rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché di condizioni del lavoro e rispetto del CCNL;
- o) a rispettare le condizioni riportate nei documenti di gara, nel disciplinare di gara, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente;
- p) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it di cui dichiara di aver preso conoscenza.

ARTICOLO 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, controlla l'esecuzione dell'accordo quadro congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto il cui incarico è affidato a _____ dipendente di ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche DEC).

4.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della fornitura. Fermo restando quanto sopra, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'accordo quadro.

4.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce al Fornitore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento.

Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

4.4 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 5 – COLLAUDO/ VERIFICA DI CONFORMITA'

5.1 La Stazione Appaltante, per il periodo indicato nel contratto, si approvvigionerà esclusivamente dal Contraente per il fabbisogno di GPL necessario ai siti di cui all'art. 2.1 del presente atto;

5.2 La Stazione Appaltante si impegna a non travasare il GPL in altri contenitori fissi o mobili e a non impiegarlo per usi diversi da quello previsto.

La Stazione Appaltante demanda al Responsabile del Procedimento l'incarico di seguire il collaudo della fornitura dei serbatoi e di certificare l'avvenuta fornitura del GPL, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di eseguire, nel corso della durata del contratto, ogni prova e/o verifica che ritenesse necessaria, anche al fine di verificare la conformità delle forniture.

La certificazione delle avvenute consegne del GPL da parte del Rup verrà emessa sulla scorta delle bolle di consegna della merce. Le bolle di consegna dovranno riportare il timbro della Stazione Appaltante (ASIA) e la firma del personale preposto al controllo presso la sede di consegna.

5.3 Il collaudo è volto a verificare la conformità delle forniture. Le operazioni di collaudo devono risultare da apposito certificato (CDP) propedeutico alla fatturazione del corrispettivo da parte dell'Appaltatore. I costi per le operazioni di collaudo, compresi quelli di laboratorio (qualora necessari), restano a carico dell'Appaltatore.

5.4 Qualora il collaudo della fornitura dei serbatoi dia esito negativo, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione degli stessi entro i successivi 3 giorni. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 6, la mancata conformità dei serbatoi, obbligando alla sostituzione degli stessi, equivale a mancata consegna della fornitura.

5.5 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, secondo le modalità di cui al successivo art. 10, nel caso di due accertamenti anche non consecutivi con esito negativo.

ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI CORRISPETTIVO - REVISIONE PREZZI

6.1 La Stazione Appaltante corrisponde al Fornitore il prezzo unitario, comprensivo di ACCISE, di ____€/lt, pari al prezzo del GPL rilevato presso la CCIAA dell'UMBRIA ribassato del 25% relativo alla seconda quindicina del mese di marzo 2022, al netto del ribasso offerto del ____%
L'importo massimo presunto del presente accordo quadro è pari ad Euro 210.000,00 oltre Iva come per legge, per la durata di 24 mesi. La Stazione Appaltante si riserva di estendere la durata dell'accordo quadro fino all'esaurimento dell'importo.

6.2 Le Parti convengono che il corrispettivo contrattuale debba intendersi pattuito a misura, nel senso che l'importo da corrispondere al Fornitore viene determinato applicando il prezzo unitario, di cui al precedente punto 6.1. moltiplicato per il numero di litri effettivamente consegnati per ciascun sito.

6.3 A partire dal quarto mese di durata del presente Accordo, ASIA provvederà, con cadenza quadrimestrale, su istanza dell'Appaltatore ovvero di ASIA stessa, all'adeguamento del prezzo Euro/litro avvalendosi dei dati forniti dalla Camera di commercio dell'Umbria. Per la determinazione dell'adeguamento sarà presa in considerazione la variazione del suddetto prezzo rilevata nella seconda quindicina del quarto mese del quadrimestre di riferimento a cui sarà applicato lo sconto base del 25% nonché il ribasso offerto di _____. La variazione in aumento o in diminuzione sarà applicata solo se la variazione è maggiore o superiore al 10% e, comunque, sarà riconosciuta, solo la parte eccedente il +/- 10%,

ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Fatturazione e termini di pagamento

All'esito positivo della verifica di conformità relativa alla fornitura di ogni carico, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento (CDP) ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore. L'importo riportato nel certificato di pagamento sarà dato dal prodotto del prezzo unitario per il numero di litri consegnati e verificati con esito positivo. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità. Resta fermo l'obbligo di garanzia di cui al precedente art. 5. Il Fornitore, pertanto, dichiara di approvare in modo specifico il termine di pagamento di 60 giorni in deroga a quanto disposto dall'art. 113-bis del D. Lgs n. 50/2016. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura eseguita, nel senso che resta ferma la garanzia del Fornitore di cui al precedente articolo 5.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il numero di CIG (8796328F7C) ed ordine. il codice univoco dell'ASIA Napoli M5UXCR1. La fattura, intestata ad A.S.I.A. – Napoli S.p.A, Via Ponte dei Francesi 37/D 80146 NAPOLI, deve essere corredata dal certificato di pagamento (CDP) emesso dal Responsabile del Procedimento.

7.2 Le fatture emesse dal Fornitore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento.

7.3 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

7.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento della rata di saldo.

ARTICOLO 8–MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere espletata alle seguenti condizioni:

Sulla scorta del costante monitoraggio del livello, il fornitore assicurerà la costante disponibilità del combustibile nei serbatoi provvedendo autonomamente al rifornimento di ogni struttura.

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 Penale per mancato rifornimento e applicazione dei sigilli metallici

La Stazione Appaltante si riserva di applicare, salvo il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.:

- a) una penale per mancato rifornimento del GPL: € 500,00 per ogni giorno e per ogni carico in cui viene riscontrata l'inadempienza e fino ad un massimo di 2 giorni.
Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 2 giorni in un mese, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro/contratto di fornitura ai sensi dell'art. 10;
- b) mancata applicazione dei sigilli metallici dopo la fornitura: penale pari ad € 100,00.
- c) una penale di € 100,00 per ogni singola inadempienza dovuta a ogni altra violazione degli obblighi dell'aggiudicataria che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto di fornitura.

9.2 Per mancato superamento della verifica di conformità

Nel caso di mancato superamento di verifica di conformità, la materia prima sarà considerata come non consegnata nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che il Fornitore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare le medesime penali per ritardata consegna.

Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere l'accordo quadro qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di verifica di conformità.

9.3 Per difformità della merce fornita

ASIA si riserva di addebitare, laddove venga fornito GPL che potrebbe causare danni agli automezzi, i costi del danno determinato.

9.4 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. Il Fornitore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

9.6 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'accordo quadro nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art.

8 del Protocollo di Legalità;

- e. nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte del Fornitore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'accordo quadro.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro sulle singole consegne nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte del Fornitore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- a. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 16;
- b. nel caso di reiterata violazione da parte del Fornitore delle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- c. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'accordo quadro ovvero della singola fornitura;
- d. nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di verifica di conformità abbia superato i 30 giorni dalla relativa constatazione;
- e. nel caso di reiterate violazioni di quanto offerto dal Fornitore in sede di gara.

In tutti i casi innanzi indicati (10.2), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito al Fornitore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per contro-dedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

*** **

Effetti della risoluzione del presente Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante si riserva di escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando il Fornitore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 11 - RECESSO

11.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

11.2 Il Fornitore dichiara di essere edotto del fatto che il presente accordo quadro è stipulato sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

12.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto ***IOPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO***.

12.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

12.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

12.4 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

12.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per le prestazioni da quest'ultimo eseguite.

A tal proposito si specifica che le prestazioni subappaltate saranno fatturate dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte delle prestazioni, eseguite dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per le prestazioni subappaltate. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per le prestazioni subappaltate in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

12.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

12.7 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

13.1 Il Fornitore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria _____ rilasciata da _____ con la formula “a prima richiesta”, per un importo pari ad Euro _____ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016), con validità di _____ decorrenti dalla stipula del contratto.

La polizza è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte del Fornitore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dal Fornitore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso

di risoluzione dell'accordo quadro ovvero delle singole forniture.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione dell'accordo quadri.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e delle singole forniture. In particolare, il Fornitore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna del GPL presso le sedi che saranno indicate nei singoli ordini emessi dalla Stazione Appaltante.

A tal fine, il Fornitore ha prodotto la polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro _____, a copertura dei danni a cose e a terzi, compresi anche tutti i collaboratori di qualsiasi tipo dell'Appaltatore.

La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT e RCP che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto impiegati nelle operazioni di carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni a persone e cose trasportate sui mezzi stessi, ed i danni conseguenti alle operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, installati sulle attrezzature di proprietà, in locazione o uso del Fornitore.

Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI

15.1 Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

15.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del sub-appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

16.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto al Fornitore di cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato

all'Fornitore riportando il CIG.

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

16.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione della fornitura appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte del Fornitore.

16.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 17- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, il Fornitore dichiara gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica: _____.

e che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: _____

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

17.2 L'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.3 Il Fornitore e si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.4 Il Fornitore e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17.5. Il Fornitore Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO

18.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Fornitore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

18.2 Il Fornitore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Fornitore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

19.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del contratto sono a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

21.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti,

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno -

nella misura del 10% del valore del contratto, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, il Fornitore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 Il Fornitore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

22.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE ACCORDO QUADRO

23.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare tecnico
- b) Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI

24.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'accordo quadro nel suo

complesso.

24.2 Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole. Qualunque modifica al presente accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

24.3 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i.. D.M. n. 49/2108.

Il presente Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli, 21/04/2022

ASIA Napoli S.p.A.

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 22 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli S.p.A.

Il Fornitore
